

In assenza del Relatore il sig. Avv. **Perrone** di Napoli incomincia dal riassumere la storia dei *ratizzi*, che sono un peso imposto alle Opere pie delle sole provincie continentali dell'antico Regno delle due Sicilie, e che nella Sicilia e nel resto d'Italia non esistono. Questi *ratizzi* furono istituiti per far fronte alle spese dei *Consigli degli ospizi*, di cui uno in ciascuna provincia del Napoletano serviva di centro alle Opere pie e di autorità tutoria alle loro amministrazioni: qualche cosa di mezzo tra le Congregazioni di carità e le autorità tutorie di oggi.

Ricorda che nel 1862, unificato il regime delle Opere pie nel Regno con la legge 3 agosto, si abolirono i *Consigli degli ospizi*, ma si conservarono per 3 anni i *ratizzi*, onde far fronte agli stipendi e pensioni degli impiegati dei Consigli sino a che non si fosse provveduto altrimenti. Invece la legge 20 agosto 1864 stabilì che continuassero *indefinitamente* sino a che duravano detti stipendi e pensioni.

Gli stipendi e pensioni degli impiegati dei disciolti Consigli sono omai finiti, dopo 36 anni dalla loro abolizione; con tutto ciò i *ratizzi* esistono sempre. Essi costituiscono ora un introito dei bilanci delle provincie, le quali ne fanno sussidi per altre opere di beneficenza a giudizio dei Consigli provinciali. La legge 17 luglio 1890 all'art. 99 anche essa promise fra tre anni provvedimenti legislativi sulla materia, che finora non sono venuti. Il 2.° Congresso delle Opere pie di Firenze, 1893, approvò un ordine del giorno per provocare dal Governo i promessi provvedimenti, ma complicò la questione parlando di *spese obbligatorie provinciali*, le quali non han che fare coi *ratizzi*.

Il relatore passa quindi a dimostrare l'ingiustizia che le Opere pie di una regione d'Italia siano costrette a cedere una parte delle loro rendite alle provincie perchè le eroghino in modo diverso da quello stabilito nei loro statuti e fondazioni. Invoca quindi il voto del Congresso sul proposito. E per dissipare qualunque timore, che l'abolizione dei *ratizzi* produrre possa la morte di quelle opere, che con essi le provincie sussidiano, fa notare essersi tenuto conto dei provvedimenti transitorî che sarebbero necessari per evitare un tale danno.

Legge finalmente la proposta, stampata in fine della relazione Parlati, di cui chiede l'approvazione e cioè:

**Che il Governo del Re provvegga, secondo l'art. 99 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, proponendo al Parla-**